

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 dicembre 2018, n. 100

Adozione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, dell' Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma rep. n.13483 del 16.05.2008 tra R. Piemonte, Prov. di Torino, Comune di Nichelino, Comune di Vinovo e adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati in L2 in Nichelino e Vinovo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97, art. 17", modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 08.02.2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 03.08.2018.

Premesso che:

- In data 16.05.2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21.04.2008) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo con l'adesione di Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi"; l'Accordo è stato repertoriato al n. 13483 ed adottato con D.P.G.R. n. 96 del 29.07.2008.
- Per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, così modificati dalle deliberazioni di Conferenza di Servizi per l'autorizzazione commerciale, è risultato necessario integrare e modificare l'Accordo di Programma sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori, le fonti di finanziamento ed i tempi di attuazione. Pertanto è stata sottoscritta l'Integrazione e Modifica dell'Accordo con Atto rep. n. 291/014 adottata con D.P.G.R. n. 94 del 26.09.2014.

Considerato che:

- Con nota del 29.06.2018 il soggetto attuatore dell'accordo Società Campi di Vinovo S.p.A., al fine di poter completare la progettazione ed esecuzione di tutti gli interventi previsti nell'Accordo stesso, vista l'attuale scadenza dei termini di attuazione al 31.12.2018, ha chiesto la proroga degli stessi a tutto il 31.12.2022.
- L'Integrazione all'Accordo di Programma in essere prevede la possibilità di prorogare i termini per l'attuazione, ed ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera f, tale proroga viene valutata dal Collegio di Vigilanza, al quale partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittori, che propone l'adozione del provvedimento di proroga.
- In data 16.07.2018 si è svolta regolarmente la riunione del Collegio di Vigilanza dal cui verbale, depositato agli atti del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, risulta che i sottoscrittori hanno ritenuto congrua una proroga dei tempi di realizzazione delle opere proponendo di posticipare la scadenza dell'Accordo al 31.12.2022.

Vista la D.G.R. n.23-7284 del 30.07.2018 di approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma Rep. n.13483 del 16.05.2008 e di proroga della validità dell'Accordo al 31.12.2022.

Considerato che l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica dell'Accordo di Programma di che trattasi è stato firmato digitalmente dalla Città Metropolitana di Torino, dal Comune di Vinovo, dal Comune di Nichelino, dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. e dall'Assessore Francesco Balocco per la Regione Piemonte.

Preso atto che tale Atto Aggiuntivo non comporta alcun ulteriore impegno economico per la Regione Piemonte rispetto a quelli già previsti nella D.G.R. n. 11-7517 del 28.04.2014.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

decreta

Articolo Unico

E' adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma Rep. n.13483 del 16.05.2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi" che proroga la validità dell'Accordo al 31.12.2022, sottoscritto con firma digitale, ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA b2477bd0-f6db-11c8-b252-fda1100d28dd), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che tale Atto Aggiuntivo non comporta alcun ulteriore impegno economico per la Regione Piemonte rispetto a quelli già previsti nella D.G.R. n. 11-7517 del 28.04.2014.

E' dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia del presente Decreto, unitamente al testo dell'Atto Aggiuntivo dell'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. d) del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sergio Chiamparino

Allegato

ATTO AGGIUNTIVO ALL'INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA REP 13483 DEL 16 MAGGIO 2008 TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI NICHELINO, IL COMUNE DI VINOVO, CON L'ADESIONE DELLA SOCIETA' CAMPI DI VINOVO "PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' OBBLIGATORIA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI LOCALIZZATI NELLA ZONA DENOMINATA LOCALIZZAZIONE L2 NEI COMUNI DI NICHELINO E VINOVO, ADIACENTE AL PARCO NATURALE DI STUPINIGI"

PREMESSO CHE:

in data 16/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

le opere di viabilità previste nel citato AdP derivano dalle prescrizioni connesse con l'autorizzazione commerciale relativa a sei grandi strutture di vendita (di cui alle deliberazioni della Conferenza di Servizi n. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 5.11.2003); in particolare la loro funzionalità deve essere garantita prima dell'apertura del primo insediamento produttivo. Il cronoprogramma delle opere, allegato *lettera E* all'AdP, prevede quale data di avvio di tutta la viabilità il primo

semestre dell'anno 2010;

con Deliberazione della Giunta regionale n. 29-4232 del 30/07/2012 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, per gli insediamenti commerciali e viabilistici e opere connesse al progetto complessivamente definito "parco commerciale Mondojuve";

per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2, così modificati dalle deliberazioni di Conferenza di Servizi per l'autorizzazione commerciale, è risultato necessario integrare e modificare l'Accordo di Programma sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori e le fonti di finanziamento. Pertanto è stato sottoscritta l'Integrazione e Modifica dell'Accordo con Atto rep. n. 291/014. Sono oggetto dell'Accordo gli interventi di viabilità di cui alle autorizzazioni commerciali sopra richiamate, suddivisi in diversi scenari, secondo le seguenti fasi temporali::

prima fase (all'attivazione dei comparti A e B nel Comune di Nichelino):

- asse Scarrone: adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie di cui una all'incrocio con la SP 140;
- asse Debouchè: a due/tre corsie per senso di marcia, completo di due rotatorie di cui una con sottopassaggio a quattro corsie, due per senso di marcia, compreso "sficcio laterale" alla rotatoria Debouchè 2;
- asse perimetrale est di mt. 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e

l'asse Centrale, in parte a quattro corsie e in parte a due corsie;

- asse centrale di mt. 300, in parte a due corsie e in parte a una corsia per senso di marcia, con una rotatoria;
- collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi (punto 12 Allegato lettera E)

fase 1 bis: (all'attivazione dei comparti C-D-E nel Comune di Vinovo):

- asse Rottalunga tratto 1 di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie;
- collegamento anello Garino;
- rotatoria villaggio Dega (già realizzata);
- interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. 143 e l'asse Garino

seconda fase:(all'attivazione del comparto F nel Comune di Vinovo):

- sottopasso della linea ferroviaria lungo la S.P. 143 (compresa la rifunzionalizzazione della S.P. 143);
- collegamento viario e ciclopedonale con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata;
- asse complanare di Km. 1.7 (punto 1 Allegato lettera E), adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e una rotatoria.

La Regione Piemonte si è obbligata con tale Integrazione e Modifica all'Accordo a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 di cui € 7.500.000,00 per l'Asse Debouchè ed € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1, da attingere dal competente capitolo di spesa del bilancio regionale.

Con DGR n. 18-5832 del 27.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti del Collegio di Vigilanza tenutosi il 05.07.2017 ed autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa sull'asse Debouchè pari a € 1.305.165,97 per cofinanziare, per una quota massima del 49,9%, la realizzazione degli interventi relativi al *collegamento viario tra l'asse Scarrone e la zona industriale e la modifica dell'accesso alla zona industriale dall'Asse Debouchè* e la restante parte quale incremento del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Asse Rottalunga.

L'Integrazione all'Accordo di Programma prevede all' art. 14 la scadenza per l'attuazione al 31.12.2018 e l'art. 11 comma 2 lettera f) prevede che sia il Collegio di Vigilanza a proporre l'adozione dei provvedimenti di proroga.

Con nota del 29.06.2018 la Società Campi di Vinovo S.p.A. ha chiesto alla Regione Piemonte di avviare le procedure per la proroga della validità dell'Accordo di ulteriori quattro anni.

CONSIDERATO CHE

In data 16.07.2018 si è svolta una riunione del Collegio di Vigilanza sull'Accordo nel cui ordine del giorno è stato inserita e discussa la concessione della proroga all'Accordo. Il Collegio ha stabilito di proporre una proroga fino al 31.12.2022 per l'attuazione dell'Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata dall'Assessore pro tempore Francesco Balocco;
la Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal Consigliere delegato Antonino Iaria;

il Comune di Nichelino, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giampiero Tolardo;

il Comune di Vinovo, rappresentato dal Sindaco pro tempore Gianfranco Guerrini;

con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. , rappresentata dall'Amministratore Delegato Alessandro Gilardi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO UNICO

l'art. 14 comma 1 dell'Integrazione e Modifica dell'Accordo Rep 13483 del 16 Maggio 2008 tra La Regione Piemonte, la Provincia Di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune Di Vinovo, con l'adesione della Societa' Campi di Vinovo "Per la realizzazione della Viabilita' obbligatoria connessa alla realizzazione degli Insedimenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco Naturale di Stupinigi" rep. n. 291/014 del 08.09.2014, viene sostituito con:

"1. Il presente Atto ha scadenza alla data del 31.12.2022, termine previsto per la conclusione degli interventi e degli atti amministrativi (collaudo e presa in carico delle opere)".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Francesco Balocco

(firmato digitalmente)

Per la Città Metropolitana di Torino

Antonino Iaria

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Nichelino

Giampiero Tolardo

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Vinovo

Gianfranco Guerrini

(firmato digitalmente)

Per adesione la società Campi di Vinovo S.p.A.

Alessandro Gilardi

(firmato digitalmente)